

AGGIORNAMENTO FISCALE AGOSTO
SPLIT PAYMENT PROROGATO FINO AL 30 GIUGNO 2029

PREMESSA

È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 15 luglio 2026 la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 del Consiglio, adottata il 10 luglio 2026, che proroga fino al 30 giugno 2029 l'autorizzazione concessa all'Italia per l'applicazione dello split payment.

La decisione modifica la precedente Decisione di esecuzione (UE) 2017/784, sostituendo la scadenza del 30 giugno 2026 con quella del 30 giugno 2029.

La proroga produce effetti dal 1° luglio 2026 e garantisce, pertanto, la continuità del meccanismo senza alcuna interruzione temporale.

La decisione chiarisce espressamente che l'efficacia dal 1° luglio è necessaria per assicurare la prosecuzione ininterrotta della misura e la certezza giuridica per i soggetti interessati.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Lo split payment si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, rilevanti ai fini IVA, documentate da fattura.

Sono escluse dall'applicazione di tale meccanismo:

- le prestazioni di servizi soggette a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ex art. 25 del DPR 600/73, e quindi tipicamente le prestazioni rese dai professionisti;
- le operazioni per le quali il cessionario o committente è già debitore d'imposta (art. 17- ter, comma 1, del DPR 633/72: si tratta delle operazioni assoggettate a reverse charge);
- le operazioni assoggettate a regimi speciali (ad esempio, regimi monofase o regime del margine), per le quali non è esposta l'IVA in fattura;
- le operazioni non imponibili o esenti;
- le operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali che inviano lettera di intento;
- le operazioni caratterizzate da meccanismi forfetari di determinazione della detrazione (ad esempio, regime speciale per i produttori agricoli; regime ex Legge n. 398/91 per le ASD e soggetti assimilati);
- le operazioni per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, incluse quelle certificate in base alle regole sui corrispettivi.

SOGGETTI DESTINATARI

Sono destinatarie della disciplina sullo split payment le pubbliche amministrazioni che agiscono sia in veste istituzionale che nell'esercizio di attività commerciali o agricole.

Il meccanismo dello split payment riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

- amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche;
- società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
- società controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche o da particolari enti e società.

Sono destinatari degli obblighi di split payment anche le fondazioni, gli enti, le società controllate e/o partecipate da soggetti pubblici per i quali il requisito del controllo o partecipazione sussiste alla data del 30 settembre dell'anno precedente a quello di applicazione dello split payment.

L'elenco di tali soggetti è disponibile sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, alla sezione dedicata al Dipartimento delle Finanze.

L'Agenzia delle entrate, per ragioni tecniche e sistematiche, con la circolare n. 15/2015 ha ritenuto che il meccanismo speciale non possa essere applicato dai cedenti/prestatori che si avvalgono di regimi speciali che, pur prevedendo l'addebito dell'imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare sistema forfetario di determinazione della detrazione spettante.

Per quanto riguarda i soggetti che **applicano il regime Iva di cassa** ai sensi dell'art. 32-bis del dl n. 83/2012, nella circolare n. 27/2017 l'Agenzia ha chiarito che, per le operazioni poste in essere nei confronti di cessionari/committenti rientranti nelle disposizioni dell'art. 17-ter, detti soggetti sono tenuti a osservare tali disposizioni.

Lo split payment **non può trovare applicazione se il cessionario/committente**, pur rientrando tra le categorie di destinatari, **aderisce a un Gruppo Iva** e perde, quindi, la soggettività passiva autonoma.

ADEMPIMENTI DEL FORNITORE

La proroga dello split payment interessa soprattutto le imprese che lavorano con la Pubblica Amministrazione.

Poiché l'IVA non viene incassata direttamente dal fornitore, molte aziende maturano con maggiore frequenza crediti IVA nei confronti dello Stato.

Per questo motivo la normativa prevede procedure di rimborso prioritarie, così da limitare gli effetti finanziari derivanti dal mancato incasso dell'imposta.

La stessa decisione europea richiama l'Italia a monitorare costantemente i tempi di rimborso, affinché le imprese possano recuperare i crediti in tempi rapidi e senza eccessivi impatti sulla liquidità.

Il fornitore deve emettere fattura con le seguenti modalità:

- indicazione dei dati obbligatori (quale base imponibile, aliquota IVA, ammontare dell'imposta);
- annotazione "scissione dei pagamenti" (ed, eventualmente, il riferimento all'art. 17-ter del DPR 633/72); nella fattura elettronica, tale obbligo è assolto riportando nel campo "esigibilità IVA" il valore "S" (scissione dei pagamenti).

In virtù della scissione dei pagamenti, l'IVA dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni e ad alcune società da queste controllate viene versata dal committente direttamente su un apposito conto bancario dell'erario, e non incassata dal fornitore.

Il fornitore, pertanto, non è tenuto al versamento dell'IVA, poiché tale obbligo ricade sulla pubblica amministrazione o sulla società pubblica acquirente.

La fattura deve comunque essere registrata nel registro delle fatture emesse secondo le regole generali, avendo cura di non includere l'IVA nelle liquidazioni periodiche.

EFFETTI DELLA PROROGA

Come noto, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, in virtù del meccanismo della scissione dei pagamenti, l'IVA gravante sull'operazione indicata in fattura dal cedente o prestatore deve essere versata direttamente all'Erario dal cessionario o committente, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta ed eliminando a monte il rischio di omesso riversamento da parte del fornitore.

Trattandosi di misura derogatoria rispetto al sistema ordinario, la sua operatività è subordinata alla previa autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE, su proposta della Commissione.

Con la nuova autorizzazione europea, il regime della scissione dei pagamenti resterà in vigore fino al 30 giugno 2029.

Prima della scadenza sarà necessario valutare nuovamente l'efficacia della misura e verificare se sussistano ancora le condizioni per un'eventuale ulteriore proroga oppure per il ritorno alle regole ordinarie previste dalla disciplina IVA europea.

Uno dei motivi che hanno favorito la proroga dello split payment è la stretta integrazione con la fatturazione elettronica obbligatoria.

L'incrocio dei dati provenienti dalle fatture elettroniche e dai versamenti dell'IVA permette infatti all'Amministrazione finanziaria di individuare con maggiore rapidità eventuali anomalie, errori o comportamenti fraudolenti.

La digitalizzazione dei processi fiscali ha quindi rafforzato l'efficacia complessiva del sistema di controllo, rendendo lo split payment uno strumento ancora più incisivo nella lotta all'evasione.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ... ✍

Distinti saluti

Attenzione: Le informazioni contenute nelle informative non sono da considerarsi un esame esaustivo degli argomenti trattati, né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura professionale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie. Il presente documento viene trasmesso esclusivamente ai fini divulgativi e pertanto non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura. Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze. Non si risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di trascrizione.